

CONTRIBUTO  
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

così composta:

dr. Fabio Massimo Gallo                      Presidente  
dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere relatore  
dr. Patrizia Mannacio                      consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2821 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del giorno 10.4.2018 e vertente

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con l'avvocato Umberto Morera, elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo 6, per procura in atti

PARTE APPELLANTE

E

[REDACTED] con gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliati in Roma, via dei Villini 15, per procura in atti

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6193/2013 in materia di intermediazione finanziaria.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data in data 23.7.2010 e notificato in data 16.10.2010, [REDACTED] attori chiedevano accogliersi, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le seguenti conclusioni:" 1. *Accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta nei confronti degli odierni attori, per il tramite del proprio funzionario addetto all'ufficio titoli, degli arti. 21 co. 1 lettere a) e b) Decreto Legislativo n. 58 /1998, 28 co. 1 lettere a) e b), 26,27,28 co. 2,29 co. 1, 2,3 del Reg. Consob n. 11522/98 e successive modifiche; accertare e dichiarare la violazione della banca convenuta nei confronti degli odierni attori, per il tramite del proprio*

B.

*funzionario addetto all'ufficio titoli, degli artt. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c.; per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto quadro e del contratto di acquisto del prodotto finanziario di cui in premessa, condannando la convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutato; in subordine, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto quadro del contratto di acquisto dei prodotti finanziari per cui è causa per vizio del consenso (dolo della controparte e comunque errore essenziale) ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.; in via ancora più gradata dichiarare risolto per grave inadempimento, il contratto di acquisto del prodotto finanziario di cui in premessa, condannando la convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutato. In ogni caso, condannare la convenuta banca, al risarcimento del danno, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, pari per un verso al mancato percepimento degli interessi contrattuali e per altro verso al mancato reimpiego delle somme a decorrere dalla data di mancato rimborso, oltre al danno morale che si quantifica in € 1.000,00 o comunque di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa".*

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, contestando in fatto e diritto quanto dedotto ed argomentato da parte attrice ed evidenziando la correttezza dell'operato della Banca alla luce delle norme richiamate dalla stessa parte attrice; in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento delle domande avversarie di nullità, di annullamento o di risoluzione del contratto di acquisto delle "Obbligazioni" per cui è causa chiedeva la restituzione alla Banca dei predetti titoli, delle cedole percepite e dei rimborsi percepiti e *percipiendi* e di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli"; in caso di accoglimento della domanda risarcitoria chiedeva di determinare il danno risarcibile tenendo conto:" (i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa; (ii) delle cedole su di essi percepite; (iii) del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, dlgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%; (iv) dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o *percipiendi*, (v) della condotta colposa dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 cod civ.; (vi) della disposizione di cui all'art. 1225 cod civ in caso di esclusione del dolo.

Disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, la causa, istruita a mezzo di deposito di documenti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente decisa previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:

“- rigetta la domanda di nullità, annullamento e risoluzione del contratto di acquisto dei titoli bond Argentina proposta da

**[REDACTED]**  
- condanna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di **[REDACTED]** per la causale indicata in motivazione, della complessiva somma di € 23.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;  
- compensa per 1/2 le spese di lite, poste per la rimanente parte a carico di parte convenuta, che liquida e distrae, già operata la compensazione, al difensore antistatario di parte attrice in misura pari ad € 100,00 per spese e ad € 775,00 per compensi professionali, oltre Iva e C.p.a. come per legge”.

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:

«Va preliminarmente evidenziato che parte attrice ha chiesto solo nella comparsa conclusionale di pronunciare la “nullità del contratto quadro di intermediazione mobiliare per difetto della forma scritta” (cfr. pag. 4 note di replica parte attrice); è noto, però, che la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il Giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (cfr., tra le tante, Cass. 1074/2000).

Conseguentemente, non sarà tenuta in alcuna considerazione la suddetta domanda. Pare opportuno peraltro evidenziare che la nullità prevista dal TUF (art. 23) per difetto di forma scritta del contratto quadro, in quanto nullità relativa, è azionabile per espressa previsione di legge dal solo investitore e non è quindi suscettibile di rilievo anche d'ufficio.

Ciò posto, si osserva che non trova fondamento l'eccezione di “improcedibilità dell'azione”, sollevata dalla Banca in comparsa di risposta, per avere gli attori prestato “adesione all'azione collettiva promossa avanti il Tribunale Arbitrale Icsid nei confronti della Repubblica Argentina” (cfr. pag. 7 comparsa di risposta).

B.S.

*Occorre infatti evidenziare che l'eventuale adesione ai ricorsi arbitrari promossi nei confronti dello Stato emittente non assume alcuna rilevanza con riguardo ai giudizi promossi dai risparmiatori per far valere l'invalidità dell'operazione di acquisto mediante l'intermediario finanziario o la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'intermediario finanziario atteso che tali azioni non si fondano su diritti di credito incorporati negli strumenti finanziari, ma sul contratto di negoziazione stipulato con l'intermediario e sul rispetto delle norme ad esso relative; a ciò consegue che l'adesione degli attori al ricorso arbitrale promosso nei confronti della Repubblica Argentina può spiegare effetto solo nei confronti della Repubblica medesima e non anche nei confronti della Banca.*

*Ciò posto, nel merito la domanda proposta dagli attori è parzialmente fondata e va dunque accolta nei limiti di cui infra.*

*Non può trovare accoglimento la domanda di accertamento della nullità dell'operazione di acquisto dei titoli (bond Argentina) conclusa tra parte attrice e la Banca convenuta in data 25.8.2000 per violazione della disciplina sugli obblighi di comportamento degli intermediari previsti dal T.U.F. e dal Reg. Consob, che risulta infondata.*

*E' d'uopo infatti ribadire, come enunciato con chiarezza anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. cent. nr. 26724/2007), che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione dette operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.*

*Parimenti da rigettare è la domanda di annullamento per vizio del consenso e, in particolare, per dolo e per errore essenziale e riconoscibile dalla Banca (che avrebbe dovuto informarli dei*

rischi dell'investimento) sull'oggetto ovvero su una qualità essenziale dei bond argentini (art. 1429, 2° comma c.c.).

In primo luogo non si rinviene in atti la prova dei raggiri posti in essere ai danni degli attori, né che l'errore cadeva ex art. 1429 n. 2 c.c. sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare, ipotesi che certamente esula dalla previsione dell'art. 1427 e ss. c.c. (Cass. 5139/2003; Cass. 5900/1997), ed inoltre, anche ove si ammettesse che la volontà degli attori fosse viziata al momento di conclusione del contratto di acquisto dei bond argentini, il negozio annullabile dovrebbe essere considerato tacitamente convalidato per avere gli attori - come è pacifico - realizzato dalla stipula profitti dall'investimento in parola (per l'ammissibilità della convalida tacita v. ad es. Cass. n. 4441/2001).

Seguendo l'ordine delle richieste proposte, va poi esaminata quella di risoluzione dell'ordine di acquisto ("contratto di acquisto del prodotto finanziario") delle obbligazioni ARGENTINA-FL 98/10 per un controvalore di € 25.000,00, sulla base del dedotto inadempimento, da parte della Banca, agli obblighi informativi cui essa è tenuta ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 58 (TUF) e del regolamento Consob n. 11522/1998.

Come si è detto, i Giudici di Legittimità (cfr. Cass., S.U. nr. 26724/2007) hanno ribadito che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato), ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.

La pronuncia di risoluzione non può, quindi, mai avere ad oggetto le singole operazioni di investimento che, pur se aventi natura negoziale, costituiscono un mero momento attuativo del programma contenuto nel contratto quadro e non sono dotate di un'autonoma causa negoziale.

La domanda di risoluzione con riguardo all'ordine di acquisto dianzi indicato va dunque respinta.

*In ordine alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento da parte della Banca agli obblighi informativi dianzi indicati si rileva invece quanto segue.*

*Gli attori lamentano che la Banca convenuta abbia agito in situazione di conflitto di interessi (artt. 21, comma 1, lett. c) T.U.I.F. e 27 delibera CONSOB) avendo venduto dei titoli dalla stessa già detenuti nel suo portafoglio*

*Questo profilo della domanda è infondato. La Consob, nella comunicazione n. DAL/97006042 del 9 luglio 1997, ha infatti chiarito che "una ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata a priori in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari", richiedendosi invece una approfondita valutazione delle peculiarità del caso concreto. In particolare l'ente di vigilanza ha precisato che nell'ipotesi di "ordine di acquisto dello strumento finanziario conferito spontaneamente dal cliente non è configurabile alcun conflitto di interessi, posto che l'intermediario provvede ad eseguire l'ordine del cliente stesso, ponendosi in contropartita diretta nell'operazione" mentre nel caso in cui l'acquisto dello strumento finanziario sia stato in qualche misura "suggerito" al cliente dallo stesso intermediario occorre allora valutare "se il suggerimento non sia stato solo finalizzato a realizzare al meglio gli interessi dei clienti, ma anche (ed unicamente) alla realizzazione di scopi ulteriori e diversi, propri dell'intermediario" (come ad esempio nel caso in cui l'intermediario abbia inteso eliminare rapidamente dal proprio portafoglio titoli presenti in sovrabbondanza).*

*La circostanza quindi che la Banca detenesse già nel proprio portafoglio - in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ad un profilo di danno subito dal cliente - non è di per sé decisiva per ravvisare un conflitto di interessi, poiché, nelle negoziazioni eseguite per conto proprio, l'intermediario, agendo in qualità di dealer, può "preleva(re) il titolo dal proprio portafoglio" ( v. Comunicazione Consob n. DI/99014081 dell'1.3.1999).*

*Orbene in assenza di allegazioni attoree in ordine agli elementi (attuali che in concreto avrebbero dato luogo al conflitto di interessi (la disciplina del riparto dell'onere probatorio ex art. 23 T.U.F. non esonera la parte che agisce per il risarcimento del danno dall'onere di specifica allegazione dei fatti idonei a sostenere la domanda), in difetto, pertanto, di evidenze istruttorie che consentano di pervenire in via indiziaria alla prova presuntiva del conflitto di interessi (dal mero prezzo di vendita dei titoli non possono desumersi elementi sufficienti*

*per prospettare una "bad execution" mediante occultamento di una situazione di conflitto di interessi) la domanda proposta in relazione alla assenta violazione degli obblighi di preavviso prescritti dall'art. 27 reg. Consob sarebbe stato in ogni caso infondata. Peraltro parte attrice non ha neppure allegato altri fatti specifici idonei a comprovare che la compravendita non sia stata stipulata alle "migliori condizioni" per l'investitore, essendosi limitata a contestare tale inadempimento esclusivamente in relazione all'inesistente conflitto di interessi insito nella negoziazione per conto proprio.*

*Sulla base di tali considerazioni la domanda proposta dagli attori in relazione all'asserita violazione degli obblighi di preavviso prescritti dall'art. 27 reg. interm. Consob deve essere, dunque, respinta.*

*Gli attori hanno inoltre dedotto l'inadempimento della Banca alla c.d. suitability rule, in base alla quale essa avrebbe dovuto informarli della non adeguatezza dell'investimento con la conseguenza che essa sarebbe responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati") e lett. b (che impone di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati") del T.U.F.*

*Secondo la citata normativa di settore, la Banca è tenuta ad un duplice obbligo informativo, di natura attiva e passiva: sotto il primo profilo, essa ha l'obbligo di illustrare i rischi dell'operazione; sotto il secondo profilo, essa deve raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta da quel cliente. Inoltre, la Banca ha un obbligo di astenersi dall'operazione, ove inadeguata per quel cliente.*

*La normativa di settore va tuttavia letta alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale, dei quali le regole dettate per il comportamento degli intermediari finanziari sono una specificazione: pertanto, occorre comunque porre a raffronto le modalità di adempimento degli obblighi di cui al TUF ed al Reg. Consob ed i principi dettati dagli art. 1175 e 1375 c.c.*

*Perché sia esonerata da responsabilità, la Banca deve quindi provare (art. 23, 6' comma, d. lgs. n. 58/1998, espressione della regola generale circa l'inversione dell'onere della prova della condotta diligente, proprio della responsabilità per*

*inadempimento) che, in riferimento a quella specifica operazione, la stessa, conosciute le caratteristiche di quello specifico investitore, fornì al cliente ogni informazione in suo possesso (o da procurarsi con l'ordinaria diligenza), accertandosi, a parte la mera sottoscrizione di moduli spesso redatti a caratteri minuscoli e con espressioni di stile, che esse fossero davvero comprese dal cliente circa il rischio sotteso alla data operazione finanziaria, e consigliò di astenersi dall'operazione ove inadeguata.*

*L'adempimento degli obblighi normativi stessi non può essere infatti inteso in un senso meramente formalistico, pena il completo svuotamento dette prescrizioni e della tutela dell'investitore: l'assunzione, la comunicazione di informazioni e la conferma di un'operazione inadeguata - per sollevare l'intermediario da responsabilità - devono essere specifiche e non già generiche, risultando solo in tal modo le disposizioni adempiute senza violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale, e ciò specie nei confronti della clientela meno consapevole ed essendo tanto più tale interpretazione coerente al carattere fiduciario del rapporto Banca-cliente.*

*Ciò posto, in attuazione delle succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di "chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" e di consegnargli "il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" (art. 28, I comma); il 2° comma stabilisce, altresì, che "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".*

*Il successivo art. 29 dispone che "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione" (1° comma). Se è dunque vero che, a tal fine, "gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati" (2° comma), è anche vero che la non adeguatezza dell'operazione*





*deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche delle "ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" e solo "qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione ... possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto" (art. 29, 3° comma). Ciò che può mutare è soltanto il quomodo dell'assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.*

*Questo essendo il quadro normativo e tenuto conto che, ai sensi del succitato art. 23, 6° comma, del T.U.F., spetta alla Banca l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, nel caso in esame non vi è prova che agli attori sia mai stato consegnato il Documento sui Rischi Generali degli Investimenti in Strumenti Finanziari, né che sia stato loro richiesto, prima dell'investimento in oggetto, di fornire le informazioni richieste dall'intermediario sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, circostanze che già costituiscono inadempimento, da parte della Banca, agli obblighi informativi di cui al citato art. 21 TUF.*

*In data 25.8.2000 (cfr. doc. 2 fasc. Banca) gli attori ebbero dunque ad impartire alla Banca l'ordine di acquistare obbligazioni "Argentina FL 98/10" per un controvalore pari ad € 25.000,00.*

*Occorre allora verificare se, in relazione all'esecuzione degli ordini impartiti dagli attori, l'intermediario finanziario abbia comunque fornito "informazioni adeguate" sulla natura, rischi ed implicazioni della specifica operazione (acquisto dei bond-Argentina), così da consentire al proprio cliente di effettuare una scelta consapevole (art. 28, comma 2 reg. interm.), se abbia valutato l'adeguatezza" dell'operazione (per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione: art. 29 comma 1 reg. interm.) al profilo ed agli obiettivi di investimento del cliente e, dopo averlo eventualmente informato dell'inopportunità di procedere alla operazione, abbia acquisito il relativo assenso scritto (art. 29 reg. interm.).*

Orbene, come più volte espresso dalla giurisprudenza di questo Tribunale, gli obblighi previsti dagli artt. 28 comma 2 e 29 del regolamento 1.7.1998 n. 11522 Consob, se pure strettamente coordinati, si collocano su piani diversi, non potendosi automaticamente desumere dall'adempimento dell'uno anche l'adempimento profilo dell'altro: valutare l'adeguatezza dell'operazione in relazione al dell'investitore desunto dalle relative conoscenze comunque acquisite dalla Banca (art. 28 col lett. a, 29 co2 reg. interm.) è infatti differente dal rendere edotto il cliente di circostanze - note all'esperto del settore- "necessarie" a consentirgli di compiere una corretta valutazione del rischio dell'operazione dichiarata non conforme al programma di investimento od alle caratteristiche del portafoglio titoli detto stesso cliente (art. 28 co2 reg. interm.). Se tali informazioni debbono rivestire un carattere di specificità in relazione alla concreta operazione finanziaria posta in atto (nella specie: negoziazione per conto proprio di titoli obbligazionari reperiti su mercato non regolamentato e contraddistinti da un elevato rischio di investimento) appare invero evidente, come è stato rilevato in dottrina, che le stesse debbono necessariamente "aggiungere ulteriori e peculiari elementi di conoscenza" rispetto alla generica descrizione dei "rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" contenuta nel documento consegnato agli investitori ai sensi dell'art. 28 col lett. b) reg. interm. La Banca ha inteso fornire la prova dell'esatto adempimento degli obblighi in questione rilevando che gli attori erano stati "adeguatamente informati delle caratteristiche dell'operazione di investimento che si accingevano a porre in essere" (cfr. pag. 17 comparsa di risposta), essendo stata rilasciata, in calce all'ordine di acquisto, la seguente dichiarazione: "Dichiariamo di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e delle clausole che lo contraddistinguono" (cfr. doc. 2 fasc. Banca).

Tale circostanza risulta, però, del tutto ininfluenza perché, generica, priva di precisazioni sulle specifiche informazioni utili e volte a definire in modo chiaro e trasparente il concreto "rischio specifico" dell'emittente, mediante il confronto detratto redditività " dei bond-Argentina con i tassi di interesse offerti sul mercato da altri soggetti emittenti ovvero altrimenti necessarie a dimensionare l'effettivo rischio dell'investimento sulle concrete caratteristiche dell'emittente.

*La Banca, invero, lungi dall'essere un semplice esecutore degli ordini di acquisto del cliente, ha l'obbligo di informarlo delle specifiche caratteristiche dell'operazione (affidabilità dei titoli secondo le agenzie di rating e sua eventuale mancanza) e dell'eventuale non adeguatezza delle operazioni.*

*L'esigenza di colmare l'asimmetria informativa" tra le parti del rapporto, inerente in particolare al "rischio specifico" di insolvenza dell'emittente (in ciò si risolve infatti la contestazione mossa dagli attori alla Banca con riferimento alla omessa comunicazione del "retine), non è stata quindi in alcun modo soddisfatta nel caso specifico, tenuto conto che ai fini della esatta valutazione di tale rischio "è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime.." e che, con specifico riferimento ai titoli di debito, il rischio di insolvenza dell'emittente "si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore", essendo quindi necessario, al fine di fornire una compiuta informazione, procedere ad un attento confronto con i tassi di interesse corrisposti sul mercato da emittenti generalmente considerati "solidi" ed in particolare con il rendimento offerto dai titoli di Stato (cfr. documento generale sui rischi di investimento, All. 3 Parte A, paragr. 1.2 ed 1.3, reg. interni.). Pertanto la Banca, in assenza di elementi inequivocamente indicativi di una particolare esperienza maturata dagli attori sui mercati finanziari e di una loro propensione al rischio in materia di investimenti in strumenti finanziari, avrebbe dovuto informare i propri clienti non soltanto dei rischi generici connessi all'elevato tasso di rendimento dei titoli ma anche degli ulteriori specifici elementi conoscitivi (andamento dei bilanci e politica economica dello Stato estero emittente, solidità patrimoniale, grado di affidabilità riconosciuto dalle più note agenzie internazionali, rischio di default con conseguente perdita anche del capitale investito) volti ad individuare in modo più approfondito le caratteristiche proprie dell'emittente fornendo così una preventiva e compiuta rappresentazione della peculiare situazione economica-finanziaria dello Stato argentino (anche la previa conoscenza dell'acquisto dei titoli "fuori dei mercati regolamentati" costituisce un elemento indispensabile di valutazione per consentire una corretta scelta del cliente, come risulta chiaramente dall'art. 1 comma 1 lett. a-b del reg. "mercati" della Consob n. 11768 del 23.12.1998 che richiede la previa*



autorizzazione espressa del cliente, autorizzazione che nella specie è mancata).

Non avrebbe peraltro assolto compiutamente a tale obbligo di informazione neppure la mera consegna del "documento sui rischi generali degli investimenti" (All 3 Parte A paragr. 1.3, reg. interm.) in quanto le astratte e generiche avvertenze in esso contenute non esauriscono le altre indispensabili informazioni volte a definire -con riferimento alle concrete circostanze - in modo chiaro e trasparente il concreto "rischio specifico" dello Stato emittente, mediante il confronto della "alta redditività" dei bond-Argentina con i tassi di interesse offerti sul mercato da altri soggetti emittenti, ovvero altrimenti necessarie a dimensionare l'effettivo rischio dell'investimento sulle concrete caratteristiche (solidità patrimoniale; prospettive di sviluppo economico; accreditamento internazionale) dell'emittente.

Manca quindi la prova di un'attività informativa corretta e piena della convenuta a seguito dell'ordine di investimento ricevuto in base alle predette norme, vigenti al tempo dell'ordine atteso che l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 impone alla Banca di non eseguire le operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, profilo che non risulta sia stato richiesto neppure in occasione dell'ordine in questione.

L'inadempimento della Banca ha concorso, quindi, in modo determinante alla perdita del capitale investito che gli attori avrebbe potuto evitare qualora fossero stati adeguatamente informati delle caratteristiche specifiche e, di conseguenza, della non-adequazione dell'investimento nel titolo argentino, informazioni tanto più necessarie in quanto le principali agenzie internazionali (Standard & Poor's; Moody's) avevano nel corso del tempo attribuito alle obbligazioni di cui si discute (classificate nella categoria di investimento speculativo) ratings con andamento progressivamente negativo fin dal maggio 1997.

Non vi è dunque prova che la Banca si sia comportata nelle vicende in esame con chiarezza e trasparenza; vi fu pertanto da parte della Banca violazione degli obblighi di informazione in occasione del perfezionamento del contratto di acquisto di cui si discute.

La Banca ha inoltre sostenuto in giudizio che i titoli acquistati fossero sostanzialmente solidi e molto richiesti dal mercato al momento della conclusione degli ordini ma ciò non è decisivo poiché ciò che rileva è l'informazione fornita al cliente.

La violazione dei predetti obblighi assume dunque rilievo nella misura in cui abbia prodotto un danno.

*L'inadempimento della Banca che parte attrice lamenta e che è stato effettivamente produttivo di danno concerne infatti la mancanza di informazioni sul progressivo indebolimento del valore dei titoli argentini e sulla conseguente probabilità che la loro redditività sarebbe diminuita o azzerata del tutto, in epoca prossima rispettivamente al c.d. "default" argentino.*

*In tale ordine di concetti, dall'accertata violazione da parte della Banca delle obbligazioni legali sopra indicate è derivato agli attori un pregiudizio consistito nel sostanziale azzeramento del valore delle obbligazioni di cui si discute in conseguenza del notorio tracollo finanziario che interessò la Repubblica Argentina nel dicembre 2001.*

*L'inadempimento della convenuta in tali frangenti ha determinato, dunque, la perdita del capitale investito da parte degli attori non adeguatamente informati: a causa del notorio tracollo finanziario dello Stato argentino nel dicembre 2001 non solo non sono stati più loro corrisposti gli interessi maturati ma neppure è stato loro restituito il capitale investito al suo valore nominale.*

*Il debito di natura risarcitoria della Banca è, quindi, pari, con riferimento all'operazione di acquisto per cui è causa, ad € 23.000,00, dovendo essere detratto dalla somma impiegata per l'acquisto dei suddetti bond Argentina (€ 25.000,00) le cedole (pari ad € 2.000,00) percepite sui titoli in questione, circostanza dedotta dalla Banca (cfr. pag. 31 comparsa di risposta della Banca) e non contestata da parte attrice con riguardo all'incasso della suddetta somma.*

*La Banca convenuta ha inoltre solo allegato ma non ha provato, come era suo onere, ai fini di un'eventuale limitazione dell'ammontare del danno risarcibile, quale possa essere oggi il valore residuo dei titoli sottoscritti dalle istanti.*

*Parimenti la Banca non ha in alcun modo dimostrato, ai fini della riduzione del risarcimento, che gli attori abbiano effettivamente conseguito un "risparmio fiscale sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5 D. lgs. n. 461/97" o che abbiano percepito altri "rimborsi" in ragione dell'acquisto dei predetti titoli.*

*Priva di fondamento, inoltre, è l'allegazione della Banca volta ad imputare agli attori una responsabilità concorsuale nella produzione del danno (art. 1227, 11 comma c.c.).*

*L'omessa informazione del rischio specifico dell'emittente assorbe integralmente l'efficienza causale del danno patrimoniale determinatosi irreversibilmente alla data del*

*default della Repubblica Argentina, non essendo stato in alcun modo dimostrato dalla Banca che gli attori fossero venuti a conoscenza nel periodo compreso tra le date dell'ordine di acquisto (25.8.2000) ed il 31.12.2001, avendolo appreso da altre fonti (circular offering, prospetti informativi concernenti altre emissioni, ecc.), dell'elevato rischio di insolvenza dello Stato estero: in difetto di tale prova anche la mancata presentazione di reclami o rimostranze - dopo la conclusione del contratto - in ordine all'incompleta informazione fornita dall'intermediario costituisce circostanza di fatto equivoca ed inidonea a dimostrare la tacita volontà degli attori di accettare ex post rischi speciali che caratterizzavano i predetti titoli obbligazionari.*

*Il risarcimento in favore degli attori deve essere liquidato, pertanto, in misura pari ad € 23.000,00.*

*Tale somma, trattandosi di debito di valore, va rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale danno emergente, dal 25.8.2000 (data di acquisto dei titoli mediante addebito del corrispettivo).*

*L'art. 1225 c.c. limita la risarcibilità ai soli danni prevedibili ed il lucro da danno cessante, nelle ipotesi di responsabilità degli intermediari, consiste nella perdita di altre occasioni di investimento, che il cliente avrebbe con probabilità effettuato con quel denaro, in mancanza dell'inadempimento della Banca.*

*Nel caso di specie, si reputa equo liquidare il danno ricevuto, per la mancata tempestiva disponibilità del denaro da investire in altri titoli, in un importo pari alla somma risultante dall'applicazione del tasso del 2% sulla somma originaria, già effettuate le detrazioni (€ 5.983,00 ed € 7.036,00), via via rivalutate anno per anno (cfr. Cass. n. 1712/1995, 7192/1997, 2796/2000).*

*La decorrenza della rivalutazione e degli ulteriori interessi compensativi, secondo il detto criterio, è dalla data di acquisto dei titoli (25.8.2000) fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza.*

*Dal giorno di pubblicazione della sentenza sulle somme di danaro così complessivamente liquidate sono, inoltre, dovuti interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c. fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.*

*Gli attori hanno anche chiesto la condanna della Banca al risarcimento "del danno morale"; nessuna dimostrazione hanno, tuttavia, fornito gli attori di aver ricevuto dal comportamento della Banca un danno ulteriore consistito in un turbamento della*

B.S.

*propria persona o, comunque, un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito.*

*La vicenda descritta dagli attori , in mancanza di qualsiasi deduzione e prova, deve essere ricondotta in un ambito strettamente patrimoniale, senza alcuna particolare implicazione in ordine alla sfera intima della personalità e senza rilevanti ripercussioni sull'assetto morale della persona, con conseguente rigetto della richiesta.*

*La parziale reciproca soccombenza rende opportuno compensare per metà le spese di lite, poste per la rimanente parte a carico della Banca, soccombente, e liquidate, in difetto di notula, come da dispositivo sulla base dei parametri contemplati dal d.m. n. 140/2012, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario».*

§ 3. — Ha proposto appello Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed ha chiesto, previa sospensiva, di dichiarare che la Banca non è inadempiente nei confronti degli appellati in relazione agli obblighi su di essa gravanti relativamente all'acquisto delle obbligazioni dedotte in lite; che nessuna condanna può essere comminata alla Banca rispetto all'esecuzione delle prestazioni sottese a tali obblighi; in via subordinata, ridurre la condanna della Banca in relazione al valore attuale dei titoli; sempre in via subordinata, non riconoscere la domanda degli attori al risarcimento del lucro cessante; in ogni caso condannare gli appellati a restituire alla Banca quanto da essa eventualmente versata in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, ha chiesto di ammettere la prova testimoniale della dipendente [redacted] in relazione ai seguenti capitoli di prova non ammessi in primo grado: 1) vero che in occasione del conferimento dell'ordine di acquisto delle Obbligazioni del 25 agosto 2000 i signori [redacted] si erano recati in Filiale, ove hanno espressamente domandato di acquistare titoli azionari che garantissero un elevato flusso cedolare?; 2) vero che, in tale occasione, era stata congiuntamente valutata con i signori [redacted] l'opportunità di un possibile investimento in obbligazioni emesse dallo Stato Argentino?; 3) vero che nella citata occasione i signori [redacted] si recarono in Filiale, prima che trovasse esecuzione dell'ordine di acquisto,

*vennero messi in evidenza la natura ed i rischi delle operazioni di acquisto dei titoli argentini e, specificamente, che si trattava di obbligazioni di Stato emesse da un Paese con l'economia in via di sviluppo, per il quale non vi era garanzia di pagamento degli interessi e del capitale?; 4) vero che in occasione del conferimento dell'ordine di acquisto è stato rammentato espressamente a i signori [REDACTED] il rischio implicito nell'investimento in strumenti finanziari che offrono rendimenti di molto superiori a quelli offerti dai titoli di Stato italiani, sottolineando che il tasso di rendimento più elevato rispetto a titoli della stessa natura emessi da Stati europei fosse appunto dovuto alla maggiore rischiosità del titolo, lo Stato Argentino rimanendo storicamente soggetto ad eventi, anche bellici, inaspettati che avrebbero potuto mettere a rischio il capitale investito? ”.*

[REDACTED] hanno resistito all'impugnazione ed hanno chiesto, in via incidentale, in ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, di riformare la sentenza del Tribunale di Roma per errato rigetto da parte del Giudice di prime cure della domanda di risoluzione del contratto di acquisto del prodotto finanziario.

Rigettata l'istanza sospensiva, ed ammessa la prova testimoniale articolata dalla Banca, dopo l'espletamento della prova l'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 10.4.2018 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:

-il giudice di primo grado non aveva tenuto conto della adesione degli appellati al giudizio arbitrale ICSID, il quale, nel decidere sull'inadempimento dello Stato Argentino verso i clienti, costituiva la sede deputata al ristoro della perdita del capitale investito, ossia lo stesso bene per il quale gli odierni attori hanno promosso il presente giudizio;

-il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la banca non aveva avvertito gli appellati circa l'inadeguatezza dell'investimento, risultando invece dal documento 2 prodotto in primo grado che i predetti avevano ricevuto espresso avviso di inadeguatezza dell'operazione, avevano sottoscritto detto avviso ed avevano dichiarato di volere comunque procedere nell'acquisto dei titoli argentini;

-il giudice aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse mai stato consegnato agli appellati il Documento sui

B. B.



Rischi generali degli Investimenti, risultando invece dal documento 1 allegato all'atto di citazione, che, al momento della sottoscrizione del contratto quadro, i clienti avevano espressamente dichiarato per iscritto di aver ricevuto il Documento informativo sui rischi generali degli investimenti;

-il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che l'unica informazione della Banca consisteva nella dichiarazione: "dichiariamo di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi, sulle implicazioni del presente ordine e delle clausole che lo contraddistinguono"; al contrario la Banca aveva correttamente svolto l'attività di informazione al momento della costituzione del rapporto di intermediazione finanziaria, avendo chiesto ai clienti di ricevere notizie sulle loro profilo di rischio, domanda alla quale i clienti non avevano voluto rispondere, ed aveva consegnato il Documento sui rischi generali degli investimenti; infine, aveva segnalato l'inadeguatezza dell'investimento richiesto. A quest'ultimo proposito il giudice, non avvedendosi dell'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di inadeguatezza, aveva violato l'onere della prova, incombando sugli investitori la prova che le informazioni non erano state rese. Peraltro, a voler ritenere che la prova incombesse sulla banca, il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato la richiesta istruttoria con la quale la banca convenuta aveva chiesto la testimonianza della sig.ra [REDACTED] ossia della dipendente che aveva seguito l'operazione, sulle informazioni rese ai clienti nell'occasione. Ingiusta era pertanto la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo aver rigettato le prove richieste, aveva rimproverato alla Banca di non aver provato il contenuto delle informazioni rese in occasione dell'acquisto delle obbligazioni Argentina;

-il Tribunale aveva errato nel ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta della Banca, ritenuta inadempiente, ed il danno conseguito dagli attori, consistente nella perdita del capitale investito. Invero al momento dell'acquisto dei clienti, ossia il 25 agosto 2000, le obbligazioni Argentina godevano di un *rating* proprio dei titoli speculativi e, per tale caratteristica, era stata segnalata l'inadeguatezza ai clienti. Tuttavia nulla lasciava presagire il rischio reale di *default*, anche in considerazione del fatto che l'insolvenza della Stato Argentino era stato determinato dall'improvviso disimpegno del Fondo Monetario Internazionale, che nessuno aveva previsto. A tale proposito, la giurisprudenza di merito aveva in generale ravvisato nel mese di marzo 2001 il momento di criticità in cui, effettivamente, si potevano cogliere

B. S.

in concreto le avvisaglie di un futuro *default*, intervenuto nel successivo mese di dicembre 2001. A tal proposito rimaneva a carico degli attori dimostrare il nesso causale, ossia che la mancanza di precise informazioni sui titoli in questione al momento dell'acquisto aveva determinato la loro scelta dell'investimento e che, al contrario, ove avessero ricevuto ben specifiche informazioni, avrebbero desistito dall'acquisto. Al contrario, gli attori non avevano neppure dedotto quali precise informazioni erano mancate, dovendosi in proposito rilevare che, al contrario, le evidenze documentali in atti avrebbero legittimato una presunzione contraria, dal momento che, nonostante l'avviso di inadeguatezza dell'investimento, gli attori avevano chiesto espressamente di procedere nell'operazione, e tenuto conto della circostanza che gli attori avevano in precedenza già investito in obbligazioni Argentina, come documentato in atti, senza che, nell'occasione, fosse stata contestata la carenza di informazione;

-la sentenza era errata nella parte in cui la Banca era stata condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 23.000 nonché, a titolo di lucro cessante, ad una somma pari al 2% annuo del capitale investito a decorrere dalla data di acquisto delle obbligazioni. Invero il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del valore residuo delle obbligazioni in questione al momento della sentenza, pari a circa un terzo del valore nominale, come documentato all'allegato 9 del fascicolo di primo grado. Peraltro la condanna a titolo di lucro cessante era avvenuta via equitativa, senza che gli appellati avessero allegato alcun elemento dal quale far desumere la sussistenza di un danno da lucro cessante.

§ 5. — Il primo motivo di impugnazione è fondato.

La Suprema Corte ha affermato il seguente principio:

*In tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'avvenuta violazione degli obblighi informativi. Cass. n. 13994 del 31/05/2018.*

Si trattava di un caso cui l'investitore aveva aderito all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo Argentino effettuata nel corso del decennio successivo al *default*, in forza del quale, a fronte delle obbligazioni acquistate dagli investitori prima del *default*, lo Stato Argentino ha sostituito le stesse con nuove obbligazioni aventi scadenza nei decenni successivi.

Nel giudizio esaminato dalla Suprema Corte, l'investitore aveva lamentato che non assumeva una valenza ostativa alla condanna della banca convenuta la circostanza dell'intervenuta adesione dei ricorrenti all'OPSV posta in essere dal Governo argentino, tanto più che riguardo alla condotta della banca era stata accertata l'inosservanza della regola di adeguatezza. La S.C. ha invece ritenuto che l'adesione all'OPVS del Governo argentino *"ha invece comportato la novazione del rapporto preesistente, onde ne consegue che nessun interesse, tale da giustificare l'accoglimento della formulata domanda risolutoria in ordine all'operazione anzidetta, residua in capo ai medesimi a conseguire la chiesta pronuncia in relazione ad un rapporto estinto ed improduttivo perciò di effetti a seguito dell'adesione alla proposta del Governo argentino"*, ed ha respinto altresì l'ulteriore doglianza circa il fatto che la realizzazione dei nuovi titoli offerti in sostituzione di quelli originari era tutt'altro che certa ed il fatto che essi costituissero una mera promessa di pagamento non provava l'avvenuto risarcimento del pregiudizio sofferto.

Dunque, nella pronuncia della Suprema Corte è superato l'assunto del primo giudice, secondo il quale il ricorso agli arbitrati promossi nei confronti dello Stato Argentina non assume alcuna rilevanza con riguardo ai giudizi promossi dai risparmiatori per far valere la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, atteso che detti giudizi si fondano sul contratto di negoziazione stipulato con l'intermediario e sul rispetto delle norme ad esso relative, mentre l'adesione al ricorso arbitrale può spiegare effetto solo nei confronti della Repubblica Argentina e non anche nei confronti della Banca.

Invero, ciò che è decisivo per la S.C. è la circostanza che il rapporto relativo alle obbligazioni cui è giudizio è venuto meno, in quel caso, per l'adesione all'offerta pubblica di acquisto dello Stato Argentino.

Nel presente giudizio, si è verificato il medesimo fenomeno estintivo non già per l'aver gli attori aderito all'offerta pubblica di acquisto, bensì per avere gli stessi aderito all'arbitrato ICSID, ossia un organismo operante sotto l'egida della Banca Mondiale,

in forza del Trattato Bilaterale stipulato tra l'Italia e la Repubblica Argentina il 22 maggio 1990, mediante il conferimento del mandato alla Associazione Task Force Argentina (TFA) in data 28 aprile 2006 (documento 3 MPS).

Il mandato in favore della TFA prevedeva la possibilità di revoca del mandato o rinuncia all'arbitrato ICSID, nel caso cui l'investitore decidesse di disporre dei titoli in questione, ovvero nel caso in cui intendesse proseguire oppure intraprendere l'azione giudiziaria nei confronti della Banca intermediaria. Nel caso in questione, non risulta che sia intervenuta né revoca né rinuncia ai sensi dell'articolo 4 del Conferimento del mandato in favore della TFA (documento 3, pagina 8).

Altresì l'adesione all'arbitrato prevedeva che per la durata delle azioni legali intraprese dalla TFA le obbligazioni rimanessero presso la Banca ove si trovavano depositate con un vincolo di indisponibilità (documento 3 pagina 3) salvo revoca del mandato. In pari data, risulta che la Banca oggi appellante, in esecuzione dell'adesione all'arbitrato da parte degli odierni appellati e del mandato da questi conferito alla TFA, ha reso indisponibili le obbligazioni di cui è oggi giudizio, senza che risulti successivamente intervenuta la revoca da parte degli odierni appellati.

Orbene, nel mese di Aprile 2016 è stato raggiunto l'accordo per il rimborso delle obbligazioni il cui valore era stato azzerato dal *default* argentino del 2002 fra i risparmiatori italiani, rappresentati dalla Tfa e il Tesoro di Buenos Aires, che ha confermato il pagamento in contanti del 150% dell'importo nominale originario delle obbligazioni in *default* (circa 900mila dollari) per un controvalore di 1,35 miliardi. Il pagamento è stato previsto entro il 30 giugno 2016.

L'accordo, come è noto, ha avuto esecuzione.

La Banca appellante ha dedotto in comparsa conclusionale, - giacché l'arbitrato si è concluso dopo l'introduzione del giudizio di appello-, che in virtù di detto accordo è stato rimborsato ai Clienti il 150% del valore nominale dei titoli, senza che l'assunto risulti contestato dagli appellati con la memoria di replica.

Si consideri che il pagamento al 150% del nominale equivale a un rendimento lordo annuo del 2,74%, superiore, dunque al rendimento del 2% annuo riconosciuto dal Tribunale.

Ne deriva che, come nel caso esaminato dalla S.C., il rapporto derivante dal contratto di intermediazione stipulato con la Banca appellante si è estinto, stante l'adesione degli appellati all'arbitrato ICSID e avuto riguardo all'accordo stipulato dalla

B.

mandataria TFA con lo Stato Argentina, con la conseguenza che non risultano ulteriori obbligazioni risarcitorie a carico della banca appellante, nonostante il giudice di primo grado avesse ritenuto in capo ad MPS, l'avvenuta violazione degli obblighi informativi.

Ne deriva che la domanda proposta dagli attori nei confronti della banca appellante va respinta, per sopravvenuta carenza di interesse.

Nella pronuncia rimangono assorbiti gli altri motivi di impugnazione proposti dalla banca appellante, nonché l'appello incidentale proposto dalle appellati.

Gli appellati vanno infine condannati alla restituzione in favore della banca appellante di restituzione di quanto da quest'ultima eventualmente versato agli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento.

§ 6. — Le spese del doppio grado del giudizio vanno compensate per la metà, atteso che l'accoglimento dell'eccezione della banca riguardante l'adesione degli attori all'arbitrato ICSID, pur proposta già nel primo grado del giudizio, ha trovato fondamento solo con l'accordo intervenuto tra la TFA e lo Stato Argentina intervenuto nell'aprile 2016; per il resto vanno poste a carico degli appellati. Esse si liquidano per l'intero, avuto riguardo al valore della causa, quanto al primo grado ex D.M. 140/2012, nella misura di euro 550 per la fase di studio, euro 300 per la fase introduttiva, euro 550 per la fase istruttoria ed euro 700 per la fase decisoria, e, quanto al presente grado di appello, ex D.M. 55/2014 nella misura di euro 1.080 per la fase di studio, euro 877 per la fase introduttiva, euro 1.755 per la fase di trattazione ed euro 1.820 per la fase decisionale, oltre a euro 309 per esborsi.

#### PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di [REDACTED] e sull'appello incidentale da questi ultimi proposto contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. — in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;

B  
B

2. — condanna [redacted]  
alla restituzione in favore di Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di  
quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di  
primo grado, con interessi dal pagamento al saldo;

3. — compensa nella misura della metà le spese del giudizio di  
primo grado, liquidate per l'intero nella misura di euro 550 per la  
fase di studio, euro 300 per la fase introduttiva, euro 550 per la  
fase istruttoria ed euro 700 per la fase decisoria, oltre a IVA e  
CPA e condanna [redacted]  
al rimborso della restante metà in favore di Monte dei Paschi di  
Siena s.p.a.;


4. — compensa nella misura della metà le spese del presente  
grado di giudizio, liquidate per l'intero nella misura di euro 1.080  
per la fase di studio, euro 877 per la fase introduttiva, euro 1.755  
per la fase di trattazione ed euro 1.820 per la fase decisionale,  
oltre a euro 309 per esborsi, IVA e CPA e CPA e condanna [redacted]  
al rimborso della  
restante metà in favore di Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Così deciso in Roma il giorno 23.10.2018.

L'estensore



Il Presidente



**Depositato in Cancelleria**  
Roma, il 19 NOV. 2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Adalberto ORSINI

